

# ALLEGATO E

Prot. N.

Modena

Spett.le

Operatore Economico

Via.....n.....

CAP.....

**OGGETTO: SCHEMA DI LETTERA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE - S1718 - CIG 75698852B8**

tra il Direttore Generale, Dott. Stefano Ronchetti, nato a Modena il 21/03/1961, in nome e per conto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, domiciliato ex lege in via Università, 4, Modena, P.I. 00427620364, parte contraente di seguito definita Ateneo, ed il Sig. ...., nato a ..... e residente in ..... (.....), in qualità di legale rappresentante della Ditta ....., con sede in ....., via ....., N. ...., P.I. ...., tel. ...., fax ....., e-mail ....., parte contraente di seguito definito Operatore Economico,

**si stipula e conviene quanto segue:**

## **Art. 1 - Oggetto.**

L’Operatore Economico s’impegna ad erogare il servizio di

supporto alla didattica per il Corso di Laurea in Scienze Tecniche Psicologiche.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità analiticamente indicate, oltre che nel presente contratto, anche nei seguenti documenti:

- a) Capitolato tecnico, allegato sub lett. "A";
- b) Offerta Economica presentata dall'Operatore economico in sede di gara che si allega al presente contratto sub lett. "B";
- c) Offerta Tecnica presentata dall'Operatore economico in sede di gara che si allega al presente contratto sub lett. "C".

L'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte i documenti sopra richiamati.

L'Operatore economico prende atto che l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

#### **Art. 2 - Importo del servizio**

L'Operatore economico s'impegna ad effettuare il servizio di che trattasi al costo complessivo di Euro.\_\_\_\_\_.

#### **Art. 3 - Luogo e modalità di esecuzione del servizio.**

Reggio Emilia.

#### **Art. 4 - Contenuto del servizio**

L'Operatore Economico s'impegna ad erogare il servizio secondo le modalità analiticamente indicate nel Capitolato tecnico, allegato sub lett. "A" nonché secondo le modalità descritte nell'Offerta Tecnica sub lett. "C".

#### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovato di un ulteriore anno mediante dichiarazione espressa tra le parti.

#### **Art. 6 - Pagamento, fatturazione e interessi di mora**

L'Operatore economico provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice univoco IPA: GG8Y5J, il codice gara S1718, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane.

I pagamenti verranno effettuati nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle fatture ed accreditati ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 sul c/c n. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ai sensi dell'art. 3, co. 8, della L.136/2010 "Piano

Straordinario contro le mafie", l'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari pena la risoluzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare sul conto medesimo sopra specificato sono il Sig. XXX nato a XXX il XXX, C.F.XXX-  
Direttore Generale ed il Sig. XXX nato a XXX il XXX, C.F.XXX-  
XXX.

In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi legali di mora.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al DM 18/01/2008 in attuazione dell'art. 48bis del DPR 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

**Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 8 - Penali**

L'Università potrà, applicare una penale variabile, in relazione alla gravità dell'inadempimento, tra € 500,00 ed € 2.500,00 per ogni inadempimento contrattuale diverso da quelli sopra specificati.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Università e, pertanto, l'Operatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

Le suddette somme a titolo di penale verranno corrisposte fino ad una soglia massima del 10% del valore del contratto. Al di sopra di tale soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto a insindacabile valutazione dell'Università. In caso contrario l'Operatore Economico dovrà reintegrare la cauzione e corrispondere le penali dovute a seguito dell'inadempimento rilevato.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Università comunicherà per iscritto l'infrazione; decorso tale termine, l'Università provvederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento

di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

In caso di persistente inadempimento, l'Università procederà senz'altro alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, all'esecuzione in danno ed all'eventuale richiesta di ulteriori danni.

#### **Art. 9 - Risoluzione**

L'Università ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico per la parte che la riguarda, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, nonché nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di agire in nome e per conto dell'Università;
- violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università;
- cessione del contratto;
- subappalto;
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. già autodichiarati in sede di gara;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro;
- transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- superamento della soglia massima delle penali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 10 - Cauzione.**

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto, l'Operatore economico deve costituire e consegnare all'Università, prima della stipula del contratto stesso, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore contrattuale tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in originale, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L) con autentica notarile in calce, che dovrà prevedere la **rinuncia al beneficio della preventiva**

**escussione**, il pagamento a **semplice richiesta** del beneficiario entro quindici giorni, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., il Foro competente in Modena** per le eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, il codice gara S1718, ed avente **validità per tutta la durata del presente contratto e, comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo** da parte della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (da allegare in copia autentica utilizzando il modulo pubblicato all'indirizzo

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/modulistica.html> ).

Alla suddetta polizza dovrà essere allegato il modulo "Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti per il rilascio di garanzia definitiva" reperibile all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/modulistica.html> .

Detto deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente reintegrato qualora, in corso di esecuzione del contratto, esso sia stato parzialmente o interamente incamerato dall'Università, nonché nell'ipotesi di rinnovo contrattuale.



#### **Art. 11 - Copertura Assicurativa**

L'Operatore Economico ha sottoscritto una polizza assicurativa di responsabilità RCT per un massimale almeno pari ad €1.500.000,00.

#### **Art. 12 - Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica certificata e sottoscrizione digitale**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui l'Ateneo ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore economico.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi il messaggio di posta elettronica certificata con la quale l'Operatore Economico trasmette il presente contratto controfirmato digitalmente.

#### **Art. 13 - Foro competente - Risoluzione delle controversie**

Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso, s'impegnano a dirimere, laddove possibile, le controversie con contratto di transazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016 e smi.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

#### **Art. 14 - Cessione del contratto**

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente

contratto, l'incameramento della cauzione prestata e l'esecuzione in danno.

#### **Art. 15 - Cessione del credito**

Si rinvia a quanto normato dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 16 - Subappalto**

Trattandosi di una concessione di servizi non è ammesso il subappalto, pena la risoluzione del presente contratto, l'incameramento della cauzione prestata e l'esecuzione in danno.

#### **Art. 17 - Vicende soggettive della Ditta in corso di esecuzione del contratto**

Si rinvia a quanto normato dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Nei casi previsti dall'art. 110 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Ditta ha l'obbligo di notificare all'Ateneo ogni informazione rilevante nell'ambito della fattispecie in esame e di produrre tutti i documenti necessari a richiesta dall'Ateneo.

Quest'ultimo nei 60 gg successivi alla presentazione della documentazione di cui sopra procederà a tutti i controlli ex lege e all'eventuale autorizzazione.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

#### **Art. 18 - Spese di contratto**

Il presente atto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda - DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010).

Tutte le altre spese relative al contratto (copie, spedizione) sono a carico dell'Operatore Economico.

#### **Art. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza**

Trattandosi di servizio di natura intellettuale i costi per gli oneri di sicurezza sono pari a zero e non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

## **Art. 20 - Allegati**

- Capitolato tecnico (all. "A");
- Offerta Economica (all. "B");
- Offerta tecnica (all. "C").

## **Art. 21 - Norme regolatrici del contratto.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla vendita in materia di evizione e vizi, al Codice Penale, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2015 e s.m.i., consultabile al seguente

indirizzo:

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/regolamenti.html>

## **Art. 22 - Privacy**

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento").

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

#### **Art. 23 - Norma di coordinamento**

Le disposizioni del presente contratto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle contenute nel capitolato, nell'offerta economica e nell'offerta tecnica presentate in sede di gara, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero ..... pagine, compresi gli allegati.

L'Università

L'Operatore Economico

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano espressamente per iscritto gli artt. 2, 8, 9, 10, 14 e 16 del presente contratto.

L'Università

L'Operatore Economico